

**IN BREVE n. 003-2016**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **AESCULAPIUS (ENPAM) COMPRA L'OSPEDALE S. GIUSEPPE DI MILANO** da Enpam Notizie n. 1/2016

Il Fondo Aesculapius, di cui l'Enpam è quotista unico, ha acquisito l'edificio che ospita l'Ospedale San Giuseppe di Milano.

L'operazione, dal valore di 85 milioni di euro, prevede l'affitto per i prossimi 18 anni degli spazi all'Ente ecclesiastico Provincia lombardo veneta dell'Ordine religioso Fatebenefratelli, precedente proprietario. Oltre al corpo centrale edificato nel 1874 e consta di dieci edifici adiacenti e comunicanti tra loro, per una superficie complessiva di circa 35mila mq.

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: dicembre 2015

Aggiornato: 15 gennaio 2016

Prossimo aggiornamento: 22 febbraio 2016

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI	<b>107,0</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>0,0</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>-0,1</b>

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.

Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - DICEMBRE 2015**

L'indice Istat relativo al mese di novembre 2015 è pari a 107,0 %. Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre 2014 è **1,500000 %** (incremento mese).

## INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**  
(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 15.01.2016 per il mese di dicembre 2015**

Anno	gen	feb	mar	Apr	mag	giu	lug	ago	set	Ott	nov	dic
	<b>Base di riferimento: 1995 = 100</b>											
<b>1996</b>	102,4	102,7	103,0	103,6	104,0	104,2	104,0	104,1	104,4	104,5	104,8	104,9
<b>%</b>	5,5	5,0	4,5	4,5	4,3	3,9	3,6	3,4	3,4	3,0	2,6	2,6
<b>1997</b>	105,1	105,2	105,3	105,4	105,7	105,7	105,7	105,7	105,9	106,2	106,5	106,5
<b>%</b>	2,6	2,4	2,2	1,7	1,6	1,4	1,6	1,5	1,4	1,6	1,6	1,5
<b>1998</b>	106,8	107,1	107,1	107,3	107,5	107,6	107,6	107,7	107,8	108,0	108,1	108,1
<b>%</b>	1,6	1,8	1,7	1,8	1,7	1,8	1,8	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5
<b>1999</b>	108,2	108,4	108,6	109,0	109,2	109,2	109,4	109,4	109,7	109,9	110,3	110,4
<b>%</b>	1,3	1,2	1,4	1,6	1,6	1,5	1,7	1,6	1,8	1,8	2,0	2,1
<b>2000</b>	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4
<b>%</b>	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2001</b>	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0
<b>%</b>	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
<b>2002</b>	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1
<b>%</b>	2,3	2,3	2,4	2,5	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
<b>2003</b>	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8
<b>%</b>	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
<b>2004</b>	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9
<b>%</b>	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
<b>2005</b>	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3
<b>%</b>	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
<b>2006</b>	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4
<b>%</b>	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
<b>2007</b>	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
<b>2008</b>	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5
<b>%</b>	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
<b>2009</b>	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8
<b>%</b>	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011.

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

## **P.A. - ABUSO DEL CONTRATTO A TERMINE**

Precari sfruttati e due importanti sentenze:

### **Corte di Appello di L'Aquila sezione Lavoro 5 febbraio 2015.**

Condanna dell'Asl al risarcimento (differenze retributive maturate e indennizzo per il mancato arricchimento) per essersi avvalsa per oltre nove anni di prestazioni lavorative del professionista presso il Centro di Salute Mentale facendolo lavorare in maniera stabile con sed fosse a contratto a lavoro subordinato mediante l'utilizzo di quattro convenzioni e di due contratti di co.co.co e successive proroghe.

### **Tribunale di Trani 26 ottobre 2015 n. 1528**

Avendo un medico lavorato per oltre 36 mesi alle dipendenze dell'Asl Bat, il suo rapporto di lavoro deve essere considerato a tempo indeterminato ai sensi dell'art.5 comma 4bis del DLgs 368/2001

4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale **qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato** ai sensi del comma 2; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma I-bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinato. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. (Legge n. 92/2012)

confermando i principi sanciti dalla Corte Europea nella sentenza del 26.11.14 in materia di abuso del contratto a termine da parte delle Pubbliche amministrazioni, le quali sono soggette a sanzioni e sono poi obbligate alla trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Compete inoltre il risarcimento del danno.

## **AGENZIA ENTRATE COMUNICA: PRONTI IN VERSIONE DEFINITIVA I MODELLI 2016 DEL 730, CU, 770, IVA**

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate i modelli 2016 delle dichiarazioni 730, Iva, 770 e Certificazione Unica, corredati dalle relative istruzioni.

Tra le principali novità, guadagna spazio la cultura nel 730 con l'esordio in dichiarazione del due per mille per le associazioni culturali, 770 più snello grazie alla riduzione dei dati da inserire per i sostituti d'imposta e new-entry dello *split payment* nel modello Iva.

**730/2016: spazio alla cultura** - Con l'ultima versione del modello 730 sarà possibile inviare la comunicazione dell'amministratore di condominio compilando il nuovo quadro K, senza dover presentare il quadro AC del modello Unico Persone Fisiche, Inoltre, è stata prevista la possibilità di destinare il due per mille dell'Irpef a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

**Le novità della Certificazione Unica** - La nuova Certificazione Unica, che certifica i redditi da lavoro dipendente e da pensione da parte dei sostituti d'imposta, fornirà all'Agenzia delle Entrate più informazioni rispetto all'anno scorso. Ciò si tradurrà in una semplificazione per i sostituti d'imposta, in quanto saranno sensibilmente ridotti i dati da inserire nel modello 770 Semplificato. Per permettere all'Agenzia di predisporre le informazioni del 730 in modo più accurato, i sostituti potranno inserire nelle Cu il codice fiscale del coniuge comunicato dai propri dipendenti anche se non fiscalmente a carico.

**Modelli Iva, cosa c'è di nuovo** - I modelli Iva/2016 si adeguano alle ultime novità normative della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Trovano, infatti, spazio nei nuovi modelli: le operazioni relative al comparto edile e ai settori connessi, oltre alle operazioni del settore energetico per le quali dal 1° gennaio 2015 è previsto l'obbligo di assolvimento dell'Iva da parte dell'acquirente; lo *split payment*, con righe specifici previsti per esporre le operazioni effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni che sono tenute a versare direttamente all'erario l'Iva addebitata dai loro fornitori; infine il nuovo quadro VI, che deve essere compilato dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili nei confronti di esportatori abituali per esporre i dati contenuti nelle dichiarazioni di intento ricevute.

**Pronti anche 770 ordinario e semplificato** - Disponibile da oggi, inoltre, il modello 770/2016 ordinario, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2015 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. Poiché il 31 luglio 2016 è festivo, il 770 ordinario dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 1° agosto. Ufficialmente disponibile anche il modello 770 Semplificato, che deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali di riepilogo relativi alle ritenute operate nell'anno 2015, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti. Anche in questo caso, il termine per la trasmissione telematica è fissato al 1° agosto.

## **PENSIONE ANTICIPATA SENZA PENALIZZAZIONI**

Per la legge di Stabilità 2016 nessuna penalizzazione per coloro che usufruiscono le pensione anticipata con meno di 62 anni.

Ecco le tappe:

- riforma previdenziale 2011 – possibilità di accesso alla pensione anticipata con meno di 62 anni di età con penalizzazione sulla parte retributiva della pensione dell'1% per i primi due anni mancanti (61 e 60) e 2% per ogni ulteriore anno di anticipo
- decreto milleproroghe 2012 – sospensione temporanea della penalizzazione per coloro che maturano il requisito dell'anzianità contributiva da prestazione effettiva di lavoro per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017.  
Rientrano nella prestazione effettiva di lavoro anche i seguenti periodi di contribuzione figurativa: congedo obbligatorio di maternità, servizio militare, periodi di malattia e infortunio, cassa integrazione ordinaria. In seguito vengono aggiunti: assenze dal lavoro per donazione del sangue e midollo, i congedi parentali di maternità e paternità, i permessi per la legge 104/1992
- legge di Stabilità 2015 - con decorrenza 1.01.2015 e per coloro che maturano i requisiti entro il 31.12.2017 la penalizzazione è esclusa indipendentemente dai servizi calcolati per l'anzianità contributiva

**298.** *“Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.”*

**Nota**

Si ricorda che in passato in forza del disposto ora abrogato l'INPS era giunta ad affermare che *“in vigore della previsione contenuta nel citato Decreto Legislativo n. 503/1992 e a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso, si realizza la totale incumulabilità del riscatto del corso di laurea e dei periodi di congedo parentale collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro indipendentemente dall'entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongono cronologicamente.”* (Cfr, Messaggio INPS n. 7771/2007).

- legge di Stabilità 2016 - esclusione delle penalizzazioni (senza pagamento arretrato) anche per coloro che hanno avuto l'accesso alla pensione anticipata nel triennio 2012/2014.

**299.** *“Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente: « 113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1 gennaio 2016 ».*

La penalizzazione ritornerà ad interessare i lavoratori che matureranno i requisiti contributivi a partire dal 1° gennaio 2018 sempre che decidano di accedere alla pensione anticipata prima dello scoccare del 62esimo anno di età.


## **2016 - REVERSIBILITA' e «TASSA SULLA VEDOVANZA»**

Per la legge Dini (legge 336/1995 articolo 1 comma 41) sia per le pensioni indirette che per quelle di reversibilità, in assenza di figli, minori, studenti o inabili anche se in concorso con il coniuge, se superiori a tre volte il minimo Inps, opera una riduzione. Le soglie di riduzione sono un taglio del 25, del 40 e del 50% della prestazione qualora il reddito del superstite superi rispettivamente tre, quattro o cinque volte il trattamento minimo Inps previsto per l'anno in corso moltiplicato per tredici mensilità.

Quest'anno quindi la soglia limite per non subire alcuna riduzione dell'importo della pensione è pari a 19.537 euro.

I redditi del coniuge superstiti che operano per la «tassa sulla vedovanza» sono: la propria pensione, i redditi da un lavoro, i redditi da fabbricati esclusa la prima casa di abitazione, altri redditi personali. Sono esclusi invece: il reddito della prima casa abitata dal coniuge superstite, i trattamenti di fine rapporto e le relative anticipazioni, le pensioni di reversibilità, i redditi di capitale (Bot,Cct, interessi bancari, quote di investimento, ecc.).

La «tassa sulla vedovanza» non interessa le pensioni Enpam.



2016 - TASSA SULLA VEDOVANZA		
importi provvisori con conguagli nel 2017 per variazioni del minimo Inps a fine anno 2016 minimo Inps 2016 provvisorio euro 501,89		
Ammontare dei redditi del coniuge superstite	% di riduzione	% spettante al coniuge superstite della pensione maturata del defunto
fino a € 19.573,71	nessuna	60 %
da 19,573,72 a 26.098,28 euro	25%	45 %
da 26.098,29 a 32.622,85 euro	40 %	36 %
oltre 32.622,85 euro	50 %	30 %

A norma dell'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n.335, debbono essere valutati i redditi assoggettabili all'IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa

di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, nonché della pensione ai superstiti su cui dovrebbe essere operata la riduzione.

### **VIETATO TRASFERIRE IL LAVORATORE CHE ASSISTE UN DISABILE**

E' vietato trasferire il lavoratore che assiste un familiare disabile anche quando il grado di disabilità dell'assistito non si configuri come grave (L. 104 del 1992 cit., art. 33, comma 5 - effettuata alla luce dell'art. 3 Cost., comma 2, dell'art. 26 della Carta di Nizza e della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, in particolare art. 2, comma 4, sui diritti dei disabili, ratificata con L. n. 18 del 2009). Fa eccezione la sussistenza di esigenze aziendali effettive e urgenti.

**Vedi in:** <http://www.doctor33.it/convenzione-onu-divieto-al-trasferimento-del-lavoratore-che-assiste-il-disabile/diritto-sanitario/news--33525.html?xrtid=CSAXCALSPCTPXTRPCXTCY>

### **FNOMCEO E ANTITRUST**

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello ed ha annullato la sentenza del Tar del marzo 2015 che condannava la FNOMCeO (affiancata nel ricorso amministrativo dagli Omceo Milano e Bologna e da Associazione Italiana Odontoiatri) dando ragione al Garante della Concorrenza, ad una sanzione pecuniaria avendo ritenuto il codice di deontologia medica 2006 in contrasto con la legge sulla liberalizzazione della pubblicità.

Il Consiglio di Stato ha motivato che la sanzione è tardiva avendo inoltre l'Antitrust già esaminato il Codice nel 2006 senza rilievi di contenuto, salvo invitare il legislatore a rivedere la normativa che attribuisce agli ordini i poteri di controllo.

Ricordiamo che inoltre la Fnomceo ha modificato poi le regole sulla pubblicità nel Codice del 2014 (e anche con la soppressione dell'allegato al Codice 2006) che non hanno formato oggetto di contestazioni.

**IN ALLEGATO A PARTE - CONS.STATO Ricorso FNOMCeO (documento 008)**

### **DALLA CASSAZIONE**

#### **Agevolazioni prima casa e inagibilità**

Perde maggiore le agevolazioni sulla prima casa chi non trasferisce la propria residenza entro 18 mesi anche se l'immobile è inagibile. Infatti il trasferimento della residenza può essere fatto anche senza abitarvi.

Il principio generale dell'adempimento dell'obbligo del contribuente al trasferimento della propria residenza è indipendente alla sopravvenienza di un caso di forza maggiore.

***Corte di cassazione – sentenza numero 864 del 19 gennaio 2016***

#### **Astensione dal lavoro qualora non vi siano le condizioni di sicurezza**

E' diritto del lavoratore astenersi temporaneamente dalla propria prestazione lavorativa quando non vi siano le condizioni di tutela relative alla salute e sicurezza sul lavoro, in quanto l'ambiente lavorativo risulta oggettivamente pericoloso. Inoltre, relativamente al suddetto periodo non lavorato, ha diritto alla retribuzione non essendo un inadempimento contrattuale quanto piuttosto un inadempimento del datore di lavoro agli obblighi di sicurezza (articolo 2087 cc.).

***Corte di cassazione – sentenza numero 836 del 19 gennaio 2016***

## EPPI - PENSIONI PIÙ RICCHE

Periti Industriali con pensioni più corpose. E' stata approvata dal Ministero del Lavoro la delibera con la quale si destinava per gli anni 2012 e 2013 il «contributo integrativo» (quello a carico del cliente e pari al 5% dell'importo netto) sui montanti previdenziali degli iscritti.

➔ *Per la cassa ENPAM non è previsto il «contributo integrativo».*

## INTRAMOENIA: NESSUNA TRATTENUTA PER IRAP

Ai fini Irap, soggetto a questo tributo è la ASL, mentre i medici in intramoenia sono estranei al rapporto tributario. Le tariffe per le prestazioni in intramoenia spettano all'Asl ed eventuali costi ulteriori non possono modificare le spettanze del medico.

Vedi in: <http://www.doctor33.it/cont/doctor33-news/33556/trattenute-titolo-irap-confronti-medici-ospedalieri-intramoenia.aspx?xrtid=SVLXVAYSSYPVCLPPCCLAXCS>

## FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

### **Quotidiano La Repubblica**

Data di emissione il 14 gennaio 2016



**Tiratura:** ottocentomila francobolli

**Vignetta:** raffigura un particolare della prima pagina del primo numero del quotidiano “la Repubblica” distribuito nelle edicole il 14 gennaio 1976. Completano il francobollo la leggenda “40° DELLA FONDAZIONE” e le date “1976 2016”, la scritta “ITALIA” e il valore “€ 0,95”.

## 730 PRECOMPILATO

Ancora per quest'anno le spese per l'acquisto delle medicine saranno recuperabili per la detrazione mediante inserimento da parte del contribuente.

Saranno invece presenti nel precompilato le spese mediche.

➔ A questo proposito per gli obbligati minirinvio al 9 febbraio per l'invio della documentazione ...

## CHIRURGIA ESTETICA

Sono state aggiornate dall'Aicpe (Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica) le linee guida per interventi di chirurgia estetica utili per medici e pazienti, ma anche nel contenzioso per la valutazione della responsabilità professionale dei chirurghi plastici. Infatti, scopo del documento con conoscenze aggiornate e valide, una utile condivisione delle raccomandazioni comportamentali.

**Vedi in:** [http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=35458&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=35458&fr=n)

## **PARLAMENTO: RIPUBBLICATA LA LEGGE DI STABILITÀ 2016**

Il Parlamento ha ripubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2016, la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. **Legge di Stabilità 2016**) corredata delle relative note.

- la Legge di Stabilità 2016 [dal comma 1 al comma 338](#)
- la Legge di Stabilità 2016 [dal comma 339 al comma 684](#)
- la Legge di Stabilità 2016 [dal comma 685 al comma 999](#)

**IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE STABILITA' 1 parte (documento 009)**  
**LEGGE STABILITA' 2 parte (documento 010)**  
**LEGGE STABILITA' 3 parte (documento 011)**

## **DECRETO APPROPRIATEZZA ESAMI MEDICI**

E' entrato in vigore il 20 gennaio il decreto sulla appropriatezza degli esami e interventi che i medici potranno prescrivere a carico del SSN (in GU Serie Generale n.15 del 20-1-2016).

Nuovi laccioli e nuove responsabilità amministrative sulle spalle del medico con risvolti sulla salute del cittadino per risparmi di spesa che invece andrebbero maggiormente rivolti agli sperperi nella gestione amministrativa della sanità e non sulla tutela della salute: la salute non ha prezzo!

**IN ALLEGATO A PARTE – DECRETO Lorenzin in GU n.15/2016 serie generale (documento 012)**

## **ALCUNI DATI AL VOLO**

- Claudio Ardizio: I pensionati di ieri di oggi di domani troppo hanno già dato con innalzamento di età e pensioni rosicchiate senza rivalutazioni con 8 riforme che li hanno colpiti dal 1992 a oggi, pagano il 23 % di tasse , le più alte in Europa.
- Inps: nel 2015 volano le pensioni anticipate: sono state 148.540, +74% rispetto al 2014.
- Inps: aumentato in maniera significativa l'importo medio del totale delle nuove pensioni erogate: da 839 euro mensili a 1.003 euro al mese.